

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)754

Vol. 1979/0251

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 754 def.

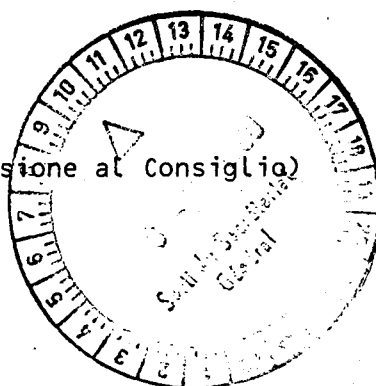
Bruxelles, 14 dicembre 1979

Proposta di :

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che prevede le modalità relative alla
registrazione ed alla trasmissione delle informazioni
concernenti le catture realizzate dai pescherecci
degli Stati Membri durante la loro attività ittica.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 754 def.

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento, presentata dalla Commissione al Consiglio

completa la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1979, volta a realizzare, a partire dal 1° gennaio 1980, un sistema comune di registrazione e di comunicazione delle catture in relazione alle TAC, tenendo conto della necessità di una informazione regolare sullo stato delle catture relative alle riserve od ai gruppi di riserve, per i quali è stata fissata una TAC.

Essa riprende le disposizioni degli articoli 3, 7, 8, 9 ed 11 della proposta di regolamento intesa ad instaurare delle misure di controllo, presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 ottobre 1977 e modificata il 16 gennaio 1978 ed il 13 novembre 1978. (1)

-
- (1) COM(77) 513 finale
 - COM(78) 8 finale
 - COM(78) 622 finale

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che prevede le modalità relative alla registrazione ed alla trasmissione delle informazioni concernenti le catture realizzate dai pescherecci degli Stati membri durante la loro attività ittica.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale (2),

(1) G.U. N° C6 del 9.1.78 p.

(2) G.U. N° C 181 del 31.7.78 p.

Considerando che è necessario stabilire delle misure di controllo delle catture, per garantire l'osservanza dei limiti imposti alle possibilità di pesca;

Considerando che, per un efficace controllo degli sbarchi delle specie soggette a contingentamento, i capitani dei pescherecci devono tenere appositi registri e dichiarare le attività da loro svolte;

Considerando che, per un efficace controllo delle catture delle specie soggette a contingentamento, è necessario procedere alla registrazione degli sbarchi effettuati fuori del territorio della Comunità;

Considerando che gli Stati membri devono registrare gli sbarchi delle specie soggette a contingentamento e comunicare tali dati alla Commissione;

Considerando che è necessario che, se i pescatori di un Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato al loro paese, l'obbligo di cessare la forma oggetto di una decisione della Commissione;

Considerando che, il presente regolamento deve lasciar salve a determinate condizioni, le norme e misure nazionali in materia di controllo che rientrano nella sua sfera di applicazione e vanno al di là delle esigenze minime in esso fissate;

Considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare delle modalità di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I capitani dei pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e pescano specie soggette a contingentamento tengono un registro delle loro operazioni indicando, almeno i quantitativi catturati per ogni specie trattenuta a bordo, la data ed il luogo di tali catture, nonché il tipo di dispositivi di pesca impiegato.
2. Le deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 1 o agli obblighi addizionali, in particolare per quanto riguarda i rigetti, vengono decise conformemente alla procedura prevista contemplata dall'articolo 6

Articolo 2

1. Al momento dello sbarco, dopo ogni viaggio, il capitano di ogni peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o il suo mandatario presenta alle autorità dello Stato membro di cui utilizza i punti di sbarco una dichiarazione, della cui veridicità il capitano è il solo responsabile, dalla quale risultino, per ogni specie soggetta a contingentamento, i quantitativi sbarcati e le catture trattenute a bordo in vista dello sbarco dopo l'ultima dichiarazione, e che indichi il luogo della cattura con riferimento alla più piccola unità di gestione per la quale sia stato fissato un contingente. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per verificare la veridicità di tale dichiarazione, in particolare confrontandola con le registrazioni tenute in conformità dell'articolo 1.
2. Se lo sbarco avviene più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste nel paragrafo 1 devono essere comunicate alle autorità responsabili, al più tardi quindici giorni dopo la cattura.
3. Le deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 1 o le condizioni supplementari vengono adottate conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 6.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 2, al momento dell'ingresso in un porto situato nel territorio della Comunità e comunque non oltre quindici giorni dalla data della cattura, il capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che trasborda su un'altra nave battente bandiera di uno Stato membro quantitativo di pesce di una specie contingentata, destinato ad essere in seguito sbarcato, o che lo trasborda su una nave battente bandiera di un paese terzo, indipendentemente dal luogo di sbarco, o che sbarca direttamente fuori del territorio della Comunità le catture di una specie contingentata, comunica allo Stato membro di cui batte bandiera, la specie ed i quantitativi in questione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli sbarchi di specie soggette a contingentamento vengano accuratamente registrati. A tal fine, gli Stati membri possono disporre che la prima immissione sul mercato venga effettuata mediante vendita all'asta. Qualora le catture di una specie soggetta a contingentamento non siano immesse per la prima volta sul mercato mediante vendita all'asta, gli Stati membri provvedono a che i quantitativi in questione siano comunicati ai centri di vendita all'asta oppure agli organismi designati dagli Stati membri.
2. Anteriormente al 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi delle specie soggette a contingentamento sbarcati durante il mese precedente nonché qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi dell'articolo 3. Se le circostanze lo esigono, può essere stabilito per particolari specie o popolazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 6, - un calendario accelerato di notifica delle catture.

Nelle notifiche trasmesse alla Commissione devono figurare il luogo delle catture come specificato agli articoli 1 e 2, nonché la nazionalità delle navi da pesca interessate.

3. Le notifiche degli Stati membri vengono comunicate dalla Commissione a tutti gli altri Stati membri il 25 di ogni mese.

Articolo 5

1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una popolazione o un gruppo di popolazioni contingentate, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, sono imputate sul contingente assegnato a detto Stato membro per la popolazione o il gruppo di popolazioni in questione, indipendentemente dal punto di sbarco.

2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture operate da pescherecci che battono la sua bandiera su di una popolazione o un gruppo di popolazioni soggette a contingentamento avranno esaurito il contingente che gli è assegnato per tale popolazione o gruppo di popolazioni e, a decorrere da tale data, vieta provvisoriamente ai pescherecci battenti la sua bandiera la pesca, la conservazione a bordo e lo sbarco di pesci di tale popolazione o gruppo di popolazioni. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

3. Previa notifica ai sensi del paragrafo 2 o di sua propria iniziativa la Commissione fissa, in base alle informazioni disponibili, la data in cui, per una popolazione o un gruppo di popolazioni, le catture di una specie soggetta a contingentamento da parte dei pescherecci di uno Stato membro sono considerate aver esaurito il contingente assegnato.

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro cessano di pescare, detenere a bordo, sbarcare o far sbarcare una specie soggetta a contingentamento alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per la specie in questione.,

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 131 del regolamento (CEE) n° 100/76 (1).

(1) G.U. N° L 20 del 19.1.1976 p. 1

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/1980

Il presente regolamento é obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi'

Per il Consiglio

Il Presidente